

(2004/C 58 E/180)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2409/03
di Jean-Louis Bernié (EDD) alla Commissione***(16 luglio 2003)*

Oggetto: Natura 2000 – opposizione degli attori locali

La trasmissione di svariati siti Natura 2000 è stata realizzata senza un accordo iniziale e ufficiale degli utenti e dei gestori dei territori; per di più, ad accordo realizzato, come in Francia in seno ai soli municipi, questi hanno espresso per la grande maggioranza, una forte opposizione alla classificazione (es.: 84% l'opposizione nella Loira Atlantica).

Eppure, le amministrazioni degli Stati membri incaricati di tale procedura, non hanno tenuto conto di questi rifiuti salvo che in alcuni casi.

La Commissione europea terrà conto oggi di queste opposizioni soprattutto nei confronti della Convenzione di Aarhus da poco adottata, nel quadro della procedura di selezione dei siti Natura 2000 in corso e in che modo?

La Commissione intende iscrivere un sito nella lista dei siti d'importanza comunitaria nonostante un'opposizione nettamente espressa dagli attori locali?

In caso affermativo, di quali mezzi giuridici dispongono per contestare questa classificazione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(22 agosto 2003)*

Le disposizioni della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ conferiscono chiaramente agli Stati membri la responsabilità non solo di designare i siti Natura 2000, ma anche di gestirli. La Commissione si sforza di incoraggiare lo sviluppo di piani di gestione in quanto strumenti atti ad assicurare al contempo l'adeguata gestione della conservazione dei siti, un inquadramento per la valutazione della compatibilità dei vari usi dei siti con gli obiettivi di conservazione e la partecipazione attiva dei principali gruppi interessati dalla designazione, quale prevista dalla convenzione di Århus, alle decisioni in materia di gestione. Notevoli progressi sono stati realizzati nell'istituzione della rete Natura 2000. Vengono segnalati molti esempi positivi in cui le preoccupazioni iniziali delle popolazioni locali, in particolare dei proprietari e degli utenti, sono state dissipate grazie all'elaborazione di piani di gestione basati su un ampio dialogo a livello locale.

L'analisi delle proposte formulate dagli Stati membri viene effettuata in modo trasparente nel quadro di seminari scientifici convocati dalla Commissione e sostenuti dall'Agenzia europea per l'ambiente. A questi seminari partecipano gli Stati membri ed esperti in rappresentanza degli interessi dei proprietari e degli utenti nonché organizzazioni non governative (ONG) ambientali, alimentando così il processo decisionale della Commissione.

Secondo l'analisi fatta dalla Commissione, gli obblighi stabiliti dalla convenzione di Århus in materia di partecipazione del pubblico non si estendono alle decisioni di adozione delle liste in questione. L'articolo 8 della convenzione, formulato in termini non vincolanti, raccomanda alle parti di adoperarsi «a promuovere l'effettiva partecipazione del pubblico ad uno stadio opportuno – nel quadro di opzioni ancora aperte – durante la fase di elaborazione, da parte delle autorità pubbliche, delle disposizioni regolamentari e di altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possono avere conseguenze importanti sull'ambiente [...]».

Il processo sopra descritto contribuisce pertanto alla decisionalità per quanto riguarda l'analisi fattuale ma, per sua stessa natura, la decisione che la Commissione adotterà sui siti di importanza comunitaria dovrà basarsi sui criteri di selezione stabiliti nell'allegato III della direttiva «habitat» e sulle informazioni scientifiche pertinenti. Non è pertanto prevista la partecipazione del pubblico.

Per quanto riguarda la scelta dei siti proposti dagli Stati membri, la direttiva non precisa le modalità di consultazione da seguire. Per questo motivo le procedure hanno registrato notevoli variazioni tra uno Stato membro e l'altro in funzione dei rispettivi regimi costituzionali e amministrativi. In certi casi

l'identificazione dei siti è stata accompagnata da una discussione approfondita delle misure di gestione con i proprietari e gli utenti, ma in altri non vi è praticamente stata consultazione con le parti interessate. Questo fatto ha scatenato forti polemiche in certi Stati membri, con una serie di difficoltà amministrative e giuridiche che hanno ritardato la presentazione delle proposte.

Va comunque osservato che i proprietari dei terreni e i rappresentanti locali tengono inevitabilmente conto degli interessi locali di un sito, o anche di interessi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat. Per contro l'elaborazione delle liste comunitarie è fatta nella prospettiva degli interessi europei in materia di conservazione, che possono essere diversi da quelli locali. Spetta in primo luogo alle autorità degli Stati membri trovare un equilibrio fra interessi talvolta divergenti. In quanto alla Commissione, essa è tenuta, a norma della direttiva 92/43/CEE, a basarsi unicamente sui criteri stabiliti da tale atto legislativo.

(¹) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(2004/C 58 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2417/03
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(21 luglio 2003)

Oggetto: Il divieto dell'uso del catrame

I media finlandesi hanno trattato a lungo un argomento che non ritengo sia di competenza della Commissione. Si è scritto che la Commissione sia in procinto di proibire l'uso del catrame. Il catrame è un prodotto naturale che da anni rappresenta un'importante fonte di guadagno nonché di benessere per tanti finlandesi e viene ricavato utilizzando metodi antichissimi. Con quali argomentazioni la Commissione intende proibire l'uso del catrame, che del resto viene utilizzato in tutt'una serie di processi (ad esempio per la catramatura delle imbarcazioni) e su quale base giuridica si basa tale divieto?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 settembre 2003)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul fatto che esistono vari tipi di catrame, fra cui il catrame di carbone e il catrame di legno, prodotti rispettivamente dalla distillazione del carbone e del legno; non è pertanto corretto, a rigore, parlare di «prodotti naturali». Inoltre è noto che i catrami contengono una grande quantità di sostanze molto pericolose, in particolare sostanze cancerogene come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

L'Onorevole parlamentare si riferisce probabilmente al catrame di legno, e più specificamente al catrame di pino, prodotto dalla distillazione a secco del legno di pino e utilizzato per la conservazione del legno.

I prodotti per la conservazione del legno sono disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (¹). La direttiva stabilisce fra l'altro che solo i biocidi autorizzati possono essere immessi sul mercato e utilizzati e che soltanto i prodotti contenenti i principi attivi elencati nell'allegato I o IA della direttiva possono essere autorizzati. Ai fini dell'iscrizione di un determinato principio attivo negli allegati della direttiva è necessario presentare un fascicolo completo che consenta di valutare tutti i rischi da esso posti per la salute umana e per l'ambiente.

Secondo la direttiva, inoltre, nell'arco di un periodo transitorio di dieci anni tutti i principi attivi esistenti (ossia quelli già in commercio nei biocidi alla data dell'entrata in vigore della direttiva) devono essere valutati dal punto di vista della sicurezza per la salute umana e per l'ambiente. A norma del regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (²), i principi attivi esistenti dovevano essere identificati entro il 28 marzo 2002, e notificati entro la stessa data alla Commissione qualora gli operatori intendessero chiederne l'inserimento nell'allegato I o IA della direttiva. In totale sono stati identificati circa 950 principi attivi (fra cui anche il catrame di pino) e circa 400 sono stati notificati.